



Ordinanza municipale concernente l'uso degli orti comunali

Il Municipio di Savosa richiamati:

- gli artt. 107 e 192 della Legge organica comunale (LOC) del 10 marzo 1987;
- l'art. 44 del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale (RALOC) del 30 giugno 1987;

decide:

Art. 1 Scopo

La presente Ordinanza disciplina l'utilizzo degli orti comunali ubicati sui mapp. 96 e 101 RFD di Savosa, in zona Bruglino.

Art. 2 Definizione e obiettivi

¹ Gli orti comunali sono costituiti da superfici destinate ad essere utilizzate a scopo agricolo, per una coltivazione rispettosa dell'ambiente.

² Essi sono generalmente suddivisi in singoli appezzamenti o lotti di superficie indicativamente di 30 m².

³ Gli orti comunali sono attrezzati dal Comune con infrastrutture di base coordinate per il deposito degli attrezzi, per il compostaggio di scarti vegetali derivanti esclusivamente dagli orti e per l'alimentazione dell'acqua irrigua. Sono escluse altre strutture fisse fuori terra.

Art. 3 Competenze

¹ I controlli del rispetto della presente Ordinanza sono attuati dall'Ufficio tecnico comunale.

² L'Ufficio tecnico comunale può emanare delle specifiche direttive d'applicazione a complemento delle norme previste nella presente Ordinanza.

Art. 4 Assegnazione

¹ La disponibilità degli appezzamenti viene pubblicata agli albi comunali e la richiesta va presentata alla Cancelleria comunale per iscritto.

² L'assegnazione dei singoli lotti, nella forma dell'autorizzazione d'uso, è data tenuto conto degli obiettivi della messa a disposizione degli orti comunali e sarà concessa al richiedente che adempie ai seguenti requisiti d'idoneità cumulativi:

- a) è domiciliato nel Comune;
- b) intende coltivare l'orto a titolo privato senza fini di lucro;
- c) autocertifica di non disporre di un altro terreno coltivabile privato o pubblico e di non svolgere già un'attività di coltivazione su fondi appartenenti a terzi;
- d) autocertifica che nessun membro dello stesso nucleo familiare ha in concessione d'uso un orto comunale.

³ Spetta al possibile beneficiario dimostrare di possedere i requisiti d'idoneità di cui al cpv. 2 necessari all'ottenimento della concessione.



⁴ L'attribuzione dell'appezzamento ha una durata annuale e scade il 31 dicembre di ogni anno. L'autorizzazione d'uso s'intende prorogata tacitamente per un ulteriore anno in assenza di disdetta a mezzo lettera raccomandata presentata da una delle parti con il preavviso di almeno 3 mesi.

⁵ Il Municipio si riserva la facoltà di revocare in ogni momento l'autorizzazione d'uso se:

- a) il beneficiario viola le norme della presente Ordinanza o altre disposizioni di Legge;
- b) il beneficiario è in arretrato con il pagamento del corrispettivo;
- c) prevalgono motivi di interesse pubblico;
- d) i requisiti per l'autorizzazione, nel corso di quest'ultima, o durante il rinnovo non sono più adempiuti;
- e) sono state fornite informazioni inveritiere o commessi gravi abusi;
- f) l'orto non risulta coltivato o viene abbandonato per un periodo superiore ai 3 mesi senza giustificato motivo e senza informare il Municipio.

⁶ Alla scadenza dell'autorizzazione d'uso, il beneficiario dovrà pulire e liberare il lotto, allontanando pure ogni sorta di vegetazione dal terreno.

Art. 5 Norme d'esercizio e obblighi del beneficiario

Il beneficiario è tenuto a:

- a) rispettare la presente Ordinanza, così come le relative direttive d'applicazione;
- b) mantenere puliti e sgombri i viali d'accesso e i camminamenti interni liberandoli da erbacce e da quant'altro deturpi l'ambiente;
- c) garantire una corretta manutenzione e il decoro dei lotti assegnati;
- d) rispettare le vigenti disposizioni in materia di rumori molesti, di protezione delle acque e di protezione ambientale in generale;
- e) consentire in qualsiasi momento l'accesso al proprio orto al personale del Comune o ad altre persone da esso incaricate;
- f) corrispondere la tassa annuale di cui all'art. 10;
- g) amministrare diligentemente l'appezzamento in conformità alla sua destinazione;
- h) coltivare esclusivamente ortaggi, piccoli frutti (lamponi, mirtilli, fragole, ribes) e fiori;
- i) riporre nel deposito attrezzi gli utensili al termine dell'attività e i rifiuti negli appositi contenitori;
- j) chiudere dopo l'uso i rubinetti per l'erogazione dell'acqua che deve essere usata con parsimonia;
- k) usare riguardo verso gli altri beneficiari;
- l) riconsegnare l'appezzamento alla scadenza dell'autorizzazione d'uso così come l'ha ricevuto, in perfetto stato, pulito e libero da ogni sorta di vegetazione e lasciandolo pronto per la coltivazione da parte del successivo beneficiario;
- m) trasformare i residui vegetali in compostaggio depositandoli nelle apposite compostiere o interrandoli nel proprio orto. Essi non devono creare problemi di nessun genere (odori, degrado, incuria, ecc.);
- n) chiudere a chiave il cancello di entrata degli orti;
- o) coltivare esclusivamente il terreno delimitato ed evitare di danneggiare i terreni confinanti.

Art. 6 Divieti e limitazioni

Nell'area degli orti comunali, valgono i seguenti divieti e limitazioni:

- a) costruzione di manufatti che alterano l'aspetto originale dell'orto, sono ammesse unicamente a titolo eccezionale coperture in plastica, ad uso serra, archi o simili di altezza massima 1.0m che non diano origine a strutture stabili e indecorose;
- b) accesso a cani o altri animali;
- c) il parcheggio o la sosta di veicoli a motore;
- d) la messa a dimora di piante a medio o alto fusto, così come di siepi vive, recinzioni, ecc.;
- e) l'accensione di fuochi in loco, per qualsiasi uso, né per bruciare sterpaglie né per grigliare alimenti;
- f) uso di concimi fertilizzanti, erbicidi e anticrittogamici non espressamente autorizzati dalle direttive. È vietato l'uso di concimi chimici a favore di culture di tipo biologico;



- g) svolgere all'interno degli orti e degli spazi comuni, attività di carattere personale o che comportino il consumo di acqua, non inerenti all'attività di coltivazione degli orti stessi;
- h) introduzione nell'area degli orti di materiale di risulta o di recupero (cassette, vetri, armadi, tavolini, sedie, sacchi di nylon, legname, materiale in PVC, materiale edile, ecc.);
- i) il deposito nell'area degli orti sostanze maleodoranti;
- j) la combustione di sterpaglie e rifiuti di qualsiasi genere;
- k) la cessione totale o parziale dell'autorizzazione a terzi. La collaborazione nella gestione dell'orto da parte di parenti di primo grado (genitori e figli) non è considerata cessazione di autorizzazione;
- l) intraprendere, senza il consenso del Municipio, lavori di miglioria o modifica che oltrepassino la manutenzione ordinaria dell'orto;
- m) lasciare i tubi di irrigazione che ingombrano le vie d'accesso;
- n) abbandonare carte o plastiche che potrebbero depositarsi su appezzamenti altrui o suolo pubblico.

Art. 7 Rapporti tra beneficiario e Comune

L'Ufficio tecnico comunale vigila sul rispetto, da parte dei beneficiari, delle norme previste dalla presente Ordinanza e dall'autorizzazione d'uso, coordina l'attività corrente degli orti e i lavori di manutenzione ordinaria, promuove eventuali attività di animazione e gestisce l'uso degli spazi comunitari. In caso di inadempienza, saranno segnalati all'Ufficio tecnico comunale, che prenderà i provvedimenti del caso conformemente a quanto previsto dall'autorizzazione d'uso.

Art. 8 Consegna chiavi

¹ Al momento dell'attribuzione il beneficiario riceve, previo deposito di CHF 20.00, una chiave per il cancello di entrata all'orto come pure una chiave per il rubinetto d'irrigazione; a chi ottiene l'autorizzazione d'uso dell'appezzamento sul mapp. 101 RFD di Savosa viene consegnata inoltre una chiave del box per gli attrezzi.

² Le chiavi vanno riconsegnate al termine dell'autorizzazione d'uso.

Art. 9 Responsabilità

¹ Il beneficiario è responsabile per i danni da lui arrecati alla proprietà del Comune e agli orti degli altri beneficiari.

² Il Comune non si assume responsabilità alcuna per i danni o furti alle culture e ai beni di proprietà dei beneficiari.

³ In caso di danni ai beni di uso comune (rubinetti, box, ecc.), il Comune si riserva di esercitare il diritto di rivalsa a carico di tutti i beneficiari per le spese di riparazione o di sostituzione.

Art. 10 Tassa d'uso

La tassa d'uso ammonta a CHF 70.00 annui per singolo appezzamento e comprende l'utilizzo dell'appezzamento medesimo, delle attrezzature, del box degli attrezzi e dell'acqua a scopo irriguo.

Art. 11 Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione previsto dall'art. 192 LOC e annulla ogni altra disposizione precedente in vigore.

Art. 12 Pubblicazione

Ai sensi dell'art. 192 LOC la presente Ordinanza è pubblicata agli albi comunali e sul sito internet del Comune a partire dal 23 aprile 2026 e per un periodo di 30 giorni.



Art. 13 Rimedi giuridici

Ai sensi dell'art. 208 LOC contro la presente Ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Il Sindaco
Raffaele Schärer

Per il Municipio



Il Vice Segretario
Stefano Quadri